

CONVENZIONE SINGOLA DI TIROCINIO
Numero/ (data)

La presente convenzione regola i rapporti tra l'**Università Commerciale "Luigi Bocconi", Via Sarfatti, 25, 20136 Milano - ITALIA**, codice fiscale o P.IVA 80024610158, soggetto promotore di tirocinio autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, rappresentata dal Procuratore Speciale Dott.ssa Aida Riolo Coordinatore Ufficio Stage della Divisione Mercato (nata a Pisa il 22/09/1966) d'ora in avanti "l'Università"

e

l'Azienda/Istituzione/Ente/Studio Professionale, [**Denominazione, sede legale (indirizzo, n., CAP Città (Prov) – Stato)**], codice fiscale o P.IVA, rappresentata da [Nome Cognome (nato/a a il gg/mm/aaa) del rappresentante legale o suo delegato], in qualità di rappresentante legale o suo delegato, d'ora in avanti "l'Azienda",

a beneficio

- dello studente di Corso di laurea
- dello studente di corso master
- dello studente di dottorato di ricerca
- del laureato di corso di laurea da non più di 12 mesi

della sopraindicata Università, d'ora in avanti "il tirocinante":

Nome e Cognome

Matricola: n. matricola

Anno di Corso:

Corso di Laurea: nome per esteso + acronimo

Ordinamento: codice dell'ordinamento e nome per esteso

Data di laurea (se laureato): gg/mm/aaaa

Cittadinanza:

Nato a: città – Stato il gg/mm/aaaa

Codice Fiscale: n. codice fiscale

Residente in: indirizzo n. civico, cap Città (Pv) - Stato

Domiciliato in: indirizzo n. civico, cap Città (Pv) - Stato

Telefono: n. cell

E-mail: indirizzo mail

Titolo di studio: ultimo titolo di studio conseguito

TIPOLOGIA TIROCINANTE:

- Soggetto in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 150/15 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria
- Studente

PREMESSO CHE:

- l'Università promuove lo svolgimento di tirocini quali complemento della formazione accademica e agisce in qualità di ente promotore presso datori di lavoro pubblici o privati;
- i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro della durata massima di sei mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- i tirocini possono avere natura curriculare o extracurriculare e che per entrambi devono essere garantiti i livelli di qualità previsti dalle normativa vigente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1) CONDIZIONI GENERALI

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'Azienda si impegna ad accogliere il soggetto sopra indicato per fini formativi ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nella presente Convenzione di cui al successivo art. 2 (progetto formativo individuale).
3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti. Il tirocinio può essere interrotto nel caso il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo e qualora l'Azienda non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
4. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dall'Azienda all'Università.
5. L'Azienda deve garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente. In proposito dichiara che, al momento dell'avvio del sotto indicato tirocinio, ha una forza lavoro, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, costituita da n. XX risorse umane e vi sta ospitando contemporaneamente altri n. XX tirocinanti, di cui n. XX extracurricolari.
6. Nel caso lo stage si svolga presso una propria sede all'estero, l'Azienda si impegna a fornire al tirocinante le indicazioni necessarie per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante. Le parti convengono espressamente che le formalità relative a visti e documenti necessari sono a carico del tirocinante e dell'Azienda, mentre e espressamente esclusa ogni attività e responsabilità dell'Università a riguardo.

ARTICOLO 2) PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

La presente Convenzione si riferisce al seguente progetto formativo relativo al beneficiario sopra indicato

Sede operativa del tirocinio: indirizzo n. civico, Città (Pv) - Stato

NATURA GIURIDICA SOGGETTO OSPITANTE E CODICE ATECO

- Pubblica amministrazione (art.1 c.36 L.92/2012)
- Altri soggetti

CONTRATTO DI LAVORO: Inserire CCNL di riferimento del soggetto ospitante

Tutor universitario: Nome e Cognome Tel: E-mail: Titolo di studio:

Tutor aziendale: Nome e Cognome Tel: E-mail: Livello di inquadramento

N. anni di esperienza lavorativa

Esperienze e competenze professionali possedute a comprova dell'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di tutor

Al momento dell'attivazione del presente tirocinio, il tutor aziendale accompagna n. XX tirocinanti di cui n. XX curriculari e n. XX extracurriculari.

Durata: n. XX gg data di inizio gg/mm/aaaa data di fine gg/mm/aaaa

Sospensione: dal gg/mm/aaaa data di fine gg/mm/aaaa

Modalità di svolgimento: Full Time / Part-time orizzontale / Part-time verticale

Articolazione oraria Indicare le ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante

Facilitazioni:

Indennità di partecipazione a carico del soggetto ospitante: XX €

trasporto vitto alloggio

Natura dello stage:

CURRICULARE (Attenzione! Il riconoscimento dei crediti formativi è legato all'ottenimento dell'autorizzazione preventiva e della validazione finale).

EXTRACURRICULARE

OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO (AMBITO DI INSERIMENTO)

ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (ABILITA', CONOSCENZE DA ACQUISIRE)

FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

COMPETENZA IN ESITO

LIVELLO EQF

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI ISTAT

ARTICOLO 3) ATTIVITA' DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor universitario e dal tutor aziendale, sopra indicati. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario è designato dall'Università e svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, tirocinante e Azienda, assicurando il monitoraggio del progetto individuale, il suo andamento, l'effettivo svolgimento e il rispetto degli accordi intercorsi tra le parti. Il tutor universitario potrà effettuare dei controlli nel corso dello stage, in caso di reiterata irreperibilità del tirocinante, lo stage si ritiene annullato e tale comunicazione sarà inoltrata tempestivamente al tirocinante e al tutor aziendale. Inoltre, se prevista, predisporre in collaborazione con il tutor aziendale, la validazione finale delle competenze acquisite e il Dossier Individuale.
3. Il tutor aziendale è designato dall'Azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con l'Università. Al termine di ogni tirocinio, il tutor aziendale si impegna a: 1) rilasciare al tirocinante un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio; 2) compilare la scheda di valutazione finale di stage con le competenze acquisite dal tirocinante ai fini della validazione delle competenze e della redazione del Dossier Individuale. Il tutor aziendale e il tirocinante sono comunque invitati a mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà incontrate durante lo svolgimento dello stage.

ARTICOLO 4) OBBLIGHI ED IRITTI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Azienda;
2. seguire le indicazioni del tutor aziendale e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
5. redigere la valutazione finale di stage e, su richiesta dell'Università, una relazione di stage sull'attività svolta;

6. comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difforni potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione Disciplinare dell'Università.
7. mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà incontrate durante lo svolgimento dello stage.

Nel caso lo stage si svolga presso una sede all'estero:

8. verificare personalmente con l'Azienda e le autorità competenti i requisiti per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante.
9. prendere visione della "Bocconi Students Travel Risk Policy" (disponibile in agenda yoU@B) e rispettare le disposizioni di riduzione del rischio in essa suggerite.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante:

- a) ha la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l'interruzione o la rinuncia allo stage comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio; la comunicazione dell'interruzione deve avvenire per iscritto al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
- b) ha il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor aziendale e un progetto formativo coerente con il proprio percorso di studi.
- c) solo nel caso di tirocinio extracurricolare, il tirocinante ha diritto a vedersi corrisposta dall'Azienda una congrua indennità per la partecipazione al tirocinio. L'importo e le modalità di erogazione sono definite dall'Azienda, nel rispetto dei limiti minimi indicati dalle rispettive normative regionali. In caso di tirocinio curricolare, potrà ottenere, a discrezione dell'Azienda, facilitazioni economiche per la partecipazione al tirocinio sotto forma di assegno di studio o di altro tipo (es. mensa aziendale, trasporti, alloggio).
- d) su richiesta del tirocinante, l'Università si impegna a rilasciare un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5) GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato a carico dell'Università contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL (P.A.T. Posizione n° 6477566/51) nonché per la responsabilità civile verso terzi presso Generali Italia Spa (Polizza RC Posizione n° 360160976). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, in Italia e all'estero, se rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente al tirocinante, l'Azienda si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università e a far pervenire la necessaria documentazione.
3. In caso di stage presso una sede estera, in aggiunta alla polizza sanitaria privata personale sottoscritta dal tirocinante, quest'ultimo (solo se regolarmente iscritto), può fare riferimento a International SOS per ricevere assistenza in campo sanitario, di sicurezza, logistico e legale in situazioni di emergenza.
4. L'Azienda si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione del tirocinio, mediante trasmissione telematica, al rispettivo Centro per l'impiego secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

ARTICOLO 6) MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Azienda si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) l'Azienda è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico dell'Azienda.

ARTICOLO 7) NORMATIVA VIGENTE

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE)2016/679.
2. Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dalla normativa vigente dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'Azienda dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.

ARTICOLO 8) IMPOSTA DIBOLLO, DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente Convenzione, comprensiva di progetto formativo, è soggetta a imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642). L'imposta di € 16,00 è a carico del Soggetto Ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento o da accordi con l'Università; ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicate all'art.2), comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le fattispecie indicate all'art.1.3

L'Università Il Procuratore Speciale (timbro e firma)	-----	data	-----
L'Azienda Il rappresentante legale (timbro e firma)	-----	data	-----
Il Tirocinante (firma)	-----	data	-----

ARTICOLO 9) SOSPENSIONE, PROROGA E INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

Le Parti concordano che eventuali periodi di sospensione, di proroga e di interruzione vengano formalizzati attraverso la procedura on-line mediante apposizione di "flag" validi come strumento di manifestazione del consenso. La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla presente Convenzione.

L'Università Il Procuratore Speciale (timbro e firma)	-----	data	-----
L'Azienda Il rappresentante legale (timbro e firma)	-----	data	-----
Il Tirocinante (firma)	-----	data	-----